

Buccinasco, 27 luglio 2015

AGLI ASSOCIATI  
 LORO SEDI

=====

Circ. 56/15

**OGGETTO: MSR - Specie Bovina: Ulteriore riduzione del Materiale Specifico a Rischio in vigore dal 5 agosto 2015.**

Negli ultimi mesi, grazie alla migliorata situazione epidemiologica in materia di BSE in tutta Europa e dopo che l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha evidenziato come, nei tessuti di specie bovina, la maggior parte del carico infettante rimane concentrato in poche porzioni dell’intestino e in alcune specifiche strutture anatomiche, si sono susseguiti una serie di emendamenti – nella specie [Regolamento \(UE\) 728/2015](#) e [Regolamento \(UE\) 2015/1162](#) – che rendono possibile l’uso di materiale bovino, prima considerato MSR, per scopo alimentare o come sottoprodotto di origine animale di categoria 2 e/o 3.

A partire dal 05 agosto p.v., data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2015/1162, la lista del Materiale Specifico a Rischio per i Paesi a Rischio Trascurabile per BSE (tra i quali l’Italia), sarà limitata ai seguenti tessuti:

<b><i>Nuova Lista MSR in vigore dal 05/08/2015 per i Paesi a Rischio Trascurabile per BSE</i></b>	
<b>SPECIE</b>	<b>MSR</b>
<b>BOVINA</b>	Cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore a 12 mesi
<b>OVINI E CAPRINI</b>	Cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, e la milza e l’ideo degli animali di tutte le età

Il recente Regolamento (UE) 2015/1162 del 15 luglio 2015 completa pertanto, ma soltanto per i Paesi a Rischio Trascurabile per BSE, il cammino intrapreso dal Regolamento (UE) 2015/728 che già dal 27 maggio scorso, in questo caso a prescindere dalla qualifica di rischio BSE, aveva limitato, per quanto concerne i bovini, l'elenco del MSR ai seguenti tessuti:

- *il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi;*
- *la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi;*
- *le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentero dei bovini di qualunque età.*

Sull'argomento è recentemente intervenuto il Ministero della Salute che, con **DGSAF 18952 del 20 luglio 2015**, ha reso note le *“Linee Guida di attuazione dell’Allegato V del Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili – Asportazione del materiale specifico a rischio (MSR)”* dirette a fornire alle strutture di macellazione e di sezionamento indicazioni pratiche per l’applicazione, in condizioni di sicurezza, dei regolamenti sopracitati. La linea guida ministeriale, opportunamente corredata da foto esplicative, dedica particolare cura all’aspetto operativo ovvero alle modalità concrete per l’asportazione del materiale specifico a rischio (ivi inclusa la sua tracciabilità) ricordando altresì che nelle strutture poc’anzi menzionate il piano di autocontrollo aziendale deve contemplare la gestione in sicurezza degli MSR rispetto ai tessuti edibili, attraverso specifiche procedure operative soggette a validazione e controllo da parte dei Servizi Veterinari competenti per territorio.

Di fondamentale importanza è ricordare che, come anzidetto, l’ulteriore diminuzione dei tessuti MSR di specie bovina, operata dal Regolamento (UE) n 2015/1162, è espressamente riservata (diversamente da quella operata con il Reg. (UE) 2015/728) agli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile e, pertanto, la classificazione come MSR o non MSR dei tessuti (nella specie - la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta

sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi; - le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentero dei bovini di qualunque età) dipende dalla categorizzazione del Paese d'origine del bovino macellato rispetto allo *status* di rischio per BSE. Nel caso in cui il bovino provenga da un Paese con *status* sanitario per BSE inferiore rispetto alla categoria dello Stato d'origine, si dovrà provvedere all'esportazione degli MSR previsti dal Regolamento (UE) n. 728/2015.

Così come riportato nell'Allegato 2, del documento **DGSAF 18952 del 20 luglio 2015**, la condizione attuale della categorizzazione dei Paesi ai fini del rischio BSE è la seguente:

PAESI A RISCHIO TRASCURABILE		
<u>Stati Membri</u> - Belgium - Bulgaria - Czech Republic - Denmark - Estonia - France - Croatia - Italy - Cyprus - Latvia - Luxembourg - Hungary - Malta - Netherlands - Austria - Portugal - Slovenia - Slovakia - Finland - Sweden	<u>Paesi europei EFTA (Free Trade Association countries)</u> - Iceland - Norway - Liechtenstein - Switzerland	<u>Paesi Terzi</u> - Argentina - Australia - Brazil - Chile - Colombia - India - Israel - Japan - New Zealand - Panama - Paraguay - Perù - Singapore - United States - Uruguay

**PAESI A RISCHIO BSE CONTROLLATO**

<u>Member States</u>	<u>Third countries</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Germany</li> <li>- Greece</li> <li>- Spain</li> <li>- Ireland</li> <li>- Lithuania</li> <li>- Poland</li> <li>- Romania</li> <li>- United Kingdom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Canada</li> <li>- Costa Rica</li> <li>- Mexico</li> <li>- Nicaragua</li> <li>- South Korea</li> <li>- Taiwan</li> </ul>

**PAESI O REGIONI A RISCHIO NON CONTROLLATO**

- Paesi o regioni non incluse nei punti A o B.


La necessità di un controllo puntuale della provenienza del bovino e, conseguentemente, la classificazione di parti dei suoi tessuti come MSR oppure non MSR è pertanto rimessa alle stesse strutture di macellazione e di sezionamento che dovranno collocare in contenitori destinati ai materiali di categoria 1 idoneamente identificati il materiale specifico a rischio (debitamente colorato) e i tessuti edibili non MSR in strutture/contenitori atti alla successiva destinazione come prodotti destinati all'alimentazione umana o materiali di categoria 2 e/o 3.

La corretta identificazione *ab origine*, ovvero l'esatta collocazione dei materiali nei contenitori/strutture all'uopo deputati presso le strutture di macellazione e di sezionamento, è condizione indispensabile per garantire il corretto operato degli operatori che si occupano del trasporto, magazzinaggio e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, non avendo, questi ultimi, elementi utili per determinare l'origine dei capi macellati e, conseguentemente, la natura di materiale specifico a rischio/tessuti edibili non MSR dei tessuti dei capi stessi.

Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE

Alberto Grosso



20090 BUCCINASCO (MILANO)  
 Via Lazio n° 95 tel (02) 57500630 – fax (02) 8243358  
 e.mail: [segreteria@assograssi.it](mailto:segreteria@assograssi.it) [assograssi@tin.it](mailto:assograssi@tin.it)  
[www.assograssi.it](http://www.assograssi.it) - C. F. 97281550158